

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE n. 3/2025

resa nel procedimento con prot. n. 3 del 2025, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata società ASD Evoluzione Danza 002638 nonché del legale rappresentante pro tempore della medesima società.

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, con cui veniva trasmesso il Verbale di Omologazione della 2° Prova del Campionato di Serie C GR – ZT 4, svolta in data 8 marzo 2025.

Il Verbale riporta specifica annotazione circa la posizione della ASD Evoluzione Danza 002638 che in fase di controllo tessere avrebbe risposto negativamente *“alla domanda di avere un prestito”* e, successivamente, alla Giuria veniva presentato esposto nel quale si affermava che la ASD Evoluzione Danza 002638 avrebbe posseduto *“un prestito e [...] gareggiato con 2 ginnaste interne ed 1 prestito”*;

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI, prorogato in ragione della complessità degli accertamenti necessari all'assunzione della decisione. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto perveniva comunicazione della affiliata (oggetto *“Risposta email inviata zt4 - serie c 2025 - catanzaro”*) con cui si rilevava che *“questo particolare riportato nel allegato è sfuggito alla società stessa, evoluzione danza non risulta società di passaggio essendo che milita anche in serie b nazionale, tale competizione dall'inizio della prima prova non ha compromesso nessun punteggio per la classifica totale della zona tecnica 4 serie c. Ci scusiamo per l'accaduto, chiederei di essere ascoltata attraverso videochiamata”*.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge come la ASD Evoluzione Danza abbia partecipato con le atlete *omissis* (atleta propria), *omissis* (atleta propria) e *omissis* (atleta in prestito). Come da istruttoria effettuata dei competenti organi federali, la atleta *omissis* risulta tra i prestiti, con approvazione avvenuta il 16 gennaio 2025.

Risulta parimenti accertata la violazione la normativa federale e, in particolare, la violazione delle Note di Carattere Generale, che disciplinano le competizioni in questioni, prevedono che *“Per i Campionati di Serie B e C la società deve utilizzare almeno tre proprie ginnaste in ogni prova (compreso la ginnasta straniera residente) e può avvalersi della ginnasta in prestito”*.

Il carattere confessorio della Evoluzione Danza nella comunicazione in riscontro alla richiesta dello scrivente GSN conferma gli esiti dell'istruttoria svolta e supera ogni ulteriore profilo di indagine.

Quanto ai profili di responsabilità, dalla istruttoria svolta e dalla ammissione in sede di Memoria emerge la responsabilità diretta della ASD Evoluzione Danza 002638 e del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina *“le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali [...] a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società”*. In ragione di tanto, la società Evoluzione Danza 002638 è responsabile oggettivamente della violazione delle norme regolamentari. Come pure la legale rappresentante *pro tempore*, cui sono imputabili gli atti della Società – in mancanza di differente elemento probatorio, che nel presente procedimento non sussiste. Peraltro, la responsabilità del legale rappresentante rinviene il proprio fondamento nella grave omissione, giacché il Presidente avrebbe potuto evitare l'illecito utilizzando la normale diligenza richiesta dal suo ruolo.

Alle atlete, anche in ragione della natura organizzativa di tali profili, non è ascrivibile alcuna responsabilità, non potendo prevenire o evitare l'evento.

Dal punto di vista soggettivo, l'illecito è stato compiuto con negligenza di media gravità dall'Affiliata atteso che la condotta, come previsto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina ha influito sul regolare svolgimento dell'attività federale; la condotta, infatti, ha avuto effetti sulla Classifica finale e sui risultati conseguiti dalle atlete e, di conseguenza, dalla Società affiliata.

L'avvenuta partecipazione alle predette gare da parte della Società si è posta in ogni caso in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina

FGI.

In ragione della apprezzabile collaborazione effettuata dall'affiliata, si ritiene congrua l'applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina – risultando un indubbio motivo “*di merito*”.

Si applica, dunque, una riduzione di 2/5 sul minimo delle sanzioni previste dall'art. 11, comma 1, del Regolamento di Giustizia a carico della Società (500 Euro cui decurtare 2/5). In applicazione di tale criterio si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda pari a 300 Euro a carico della società ASD Evoluzione Danza 002638.

Quanto al legale rappresentante si ritiene congrua una riduzione di 2/5 rispetto alla sanzione dell'ammenda reputata congrua (anche in ragione del grado di colpa e delle conseguenze dannose prodotte) pari a 350 Euro, la sanzione pari a 210 Euro (350 Euro cui decurtare 2/5) a carico del legale rappresentante della ASD Evoluzione Danza 002638.

Vengono resi inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla società ASD Evoluzione Danza 002638 in ragione della partecipazione delle atlete *omissis* (atleta propria), *omissis* (atleta propria) e *omissis* (atleta in prestito) alla 2° Prova del Campionato di Serie C GR – ZT 4, svolta in data 8 marzo 2025. Si onera il competente Ufficio federale alla rideterminazione della classifica finale.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la società ASD Evoluzione Danza 002638 ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 300,00 Euro, in ragione della responsabilità diretta nell'aver commesso l'illecito;
- condanna il legale rappresentante della ASD Evoluzione Danza 002638 alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 210,00 Euro, per *culpa in vigilando*;
- dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla società ASD Evoluzione Danza 002638 in ragione della partecipazione delle atlete *omissis* (atleta propria), *omissis* (atleta propria) e *omissis* (atleta in prestito) alla 2° Prova del Campionato di Serie C GR – ZT 4, svolta in data 8 marzo 2025.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l'omologazione e per la rideterminazione della Classifica alla luce del dispositivo.

Roma, 18 aprile 2025

F.TO GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI